

FANTASIOSE SEGNALAZIONI DI ASSOCIAZIONI ANTICACCIA SU ASSERITE VIOLAZIONI DI PRINCIPI COSTITUZIONALI

18 Dicembre 2024 – La notizia dell'approvazione alla Camera di un emendamento alla legge di Bilancio che modifica alcuni punti dell'articolo 18 della legge 157/92 riguardanti i calendari venatori con riguardo anche all'annosa questione dei ricorsi al Tar presentati da Associazioni anticaccia e animaliste, ha suscitato l'immediata reazione delle stesse associazioni, che hanno avuto la fantasiosa idea di chiedere addirittura l'intervento del Presidente della Repubblica affinché tenga conto delle (da loro incautamente) asserite gravi violazioni di principi costituzionali della norma, quando la legge di Bilancio che la contiene sarà arrivata alla Sua firma.

I temi oggetto dell'emendamento sono di primaria importanza per il mondo venatorio e sono necessari per assicurare certezza del diritto e garanzia del legittimo esercizio dell'attività venatoria.

Le associazioni ambientaliste contestano la costituzionalità dell'intero emendamento e dei suoi singoli punti.

Preliminarmente, le contestazioni riguardano la violazione delle norme europee e della stessa Costituzione, con riferimento all'articolo 9 che ha introdotto anche la tutela dell'ambiente e della fauna.

Tali preliminari argomentazioni delle associazioni anticaccia sono note ed hanno, peraltro, già trovato censura in sede di giurisdizione amministrativa, con il rigetto delle relative eccezioni.

Ed infatti, <u>non corrisponde al vero che l'ordinamento dell'Unione Europea</u> (<u>UE</u>) <u>vieti la caccia</u>, poiché l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), pur garantendo il rispetto del benessere animale, impone il rispetto delle consuetudini

degli Stati membri per quanto riguarda le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale.

A tale riguardo, non può disconoscersi come l'attività venatoria sia parte della tradizione sociale e culturale italiana e non solo, e persegua oggi finalità non solo ricreative ma anche di tutela e salvaguardia del patrimonio animale (si pensi all'abbattimento selettivo di specie reputate eccessivamente invasive oppure al loro abbattimento per limitare la diffusione di gravi patologie, tra le quali la peste suina africana).

Né è condivisibile l'asserto delle associazioni animaliste ed anticaccia secondo cui l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, nel prevedere che: «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», abbia piena e diretta efficacia e quindi già di per sé vieti la caccia, poiché l'attività venatoria si porrebbe in ogni caso in contrasto con la tutela degli animali. Si tratta infatti, per l'articolo 9 della Costituzione, di una norma sì inserita nei Principi Fondamentali, ma avente piuttosto carattere programmatico e non immediatamente precettivo che crea una riserva di legge statale sulle modalità di tutela degli animali, rinviando quindi l'individuazione concreta di tale forma di tutela alle scelte del legislatore statale. Il legislatore, pertanto, nell'esercizio del proprio potere normativo, dovrà necessariamente bilanciare l'interesse alla tutela animale con altri valori costituzionali, visto che nell'ordinamento i valori fondamentali sono in rapporto di reciproca integrazione, senza che uno di essi possa assumere valenza assoluta verso gli altri.

Quanto ai singoli punti in cui si articola, l'emendamento riguarda:

- la riduzione a 30 giorni del termine per l'impugnazione dei calendari venatori;
- l'esercizio dell'attività venatoria in forza dei calendari venatori della stagione precedente, in caso di accoglimento della impugnazione del calendario venatorio riferito alla stagione corrente;

- il riconoscimento delle associazioni venatorie quali parti necessarie nei giudizi di impugnazione dei calendari venatori;
- il riconoscimento del CTFVN quale organo consultivo in materia venatoria al pari dell'ISPRA.

La riduzione del termine per l'impugnazione dei calendari venatori risponde proprio all'esigenza di <u>assicurare l'esercizio di un diritto riconosciuto e</u> <u>costituzionalmente garantito</u>, evitando, situazioni di incertezza a ridosso dell'apertura della stagione venatoria e quindi per l'esercizio di un'attività legittimamente consentita. Ed infatti, le iniziative di contrasto alla caccia da parte degli ambientalisti perseguono la ormai ben nota strategia di impugnare i calendari venatori a ridosso dell'inizio della stagione venatoria, in modo che le ordinanze di sospensiva della caccia siano adottate dal Giudice Amministrativo in concomitanza con l'apertura della caccia stessa.

Un tale "agere" oltre a creare confusione nell'esercizio legittimo dell'attività venatoria, mina il principio costituzionale della certezza del diritto.

Strettamente connessa a quello appena illustrata, e quindi rispondente agli stessi principi, è poi la previsione di consentire l'esercizio dell'attività venatoria in costanza di un provvedimento di sospensione del calendario venatorio adottato per la stagione corrente, secondo le previsioni ed i limiti di prelievo e di orari contenuti nel calendario venatorio dell'anno precedente. Nelle more della definizione del giudizio relativo al ricorso intentato, si potrà continuare a svolgere l'attività venatoria sulla base delle disposizioni contenute nell'ultimo calendario venatorio legittimamente approvato: Anche in questo caso si riafferma il principio di certezza del diritto, contenendo il rischio di una paralisi totale della stagione venatoria a causa di provvedimenti assunti in limine inaudita altera parte. Anche tale previsione non lede certo principi di valenza costituzionale, e quindi del tutto immotivate appaiono le doglianze delle Associazioni ambientaliste.

Quanto al previsto riconoscimento in favore delle Associazioni Venatorie Nazionali Riconosciute di essere parti necessarie in ogni giudizio concernente i calendari venatori, è di tutta evidenza come si tratti di una misura a tutela di una delle parti, ed in particolare di quella interessata all'attività venatoria, posta a base dei contrapposti interessi e non certo meritevole di censura costituzionale. È peraltro già pacifico che le Associazioni Venatorie siano portatrici degli interessi diffusi del mondo venatorio e tale riconoscimento semplicemente ne rafforza la legittimazione, obbligando l'attore alla notifica del contenzioso.

Da ultimo, l'emendamento **riconosce ai pareri espressi dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale** per definire le specie e i periodi nei quali è consentita l'attività venatoria, **lo stesso valore** di quelli dell'ISPRA, che, peraltro, partecipa con un suo rappresentante al Comitato Tecnico.

Se non che il CTFVN è chiaramente connotato, dal quadro giuridico vigente, quale Ente nazionale istituzionalmente competente in materia venatoria ed organo tecnico-consultivo sull'applicazione della legge sulla caccia in tutti i suoi aspetti. Il parere obbligatorio del Comitato sul calendario venatorio ha carattere tecnico scientifico, ed ha il pregio di essere adottato avendo preso in considerazione tutti gli interessi coinvolti nell'attività venatoria, tra l'altro in presenza dei rappresentanti delle stesse Associazioni ambientaliste e dello stesso ISPRA. Tale parere reso dal Comitato sui calendari venatori non è quindi un parere privo di carattere scientifico, e certamente bilancia i pareri resi dall'ISPRA, che non sempre sono adottati in forza di elementi scientifici aggiornati, condivisi ed incontrovertibili, ma che contengono rilievi sullo stato di salute e di diffusione delle diverse specie cacciabili spesso determinanti nel limitare i calendari venatori e l'elenco delle specie cacciabili, proprio perché ritenuti di valenza puramente scientifica e quindi vincolanti. Orientamento di parte ambientalista, questo, ormai con frequenza smentito dai Giudici Amministrativi.

Le Associazioni anticaccia, che definiscono Governo e maggioranza come sempre più simili ad un circolo di cacciatori - è bene ricordare che <u>hanno quale principale motivo di essere il contrasto all'attività venatoria e si potrebbe anche pensare che esistono in quanto esistono la caccia e i cacciatori - dovrebbero avere la sensibilità di non chiamare in causa per infondati motivi di sorta e <u>per questioni di</u> ordinaria valenza financo la Massima Autorità dello Stato.</u>

Ove tali Associazioni fossero convinte di quanto sostengono ben potrebbero, una volta che la legge finanziaria sarà pubblicata, rivolgersi al Giudice presentando le proprie richieste che, se accolte, potrebbero essere successivamente sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale.

Lamberto CARDIA Presidente Nazionale ENALCACCIA